



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

DANIÈLE NOUY

Presidente del Consiglio di vigilanza

BCE - PUBBLICO

Francoforte sul Meno, 6 giugno 2016

## INDICAZIONI AL SISTEMA concernenti l'esame dell'ammissibilità degli strumenti di capitale quali elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2

### I. QUADRO GIURIDICO

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1024/2013<sup>1</sup> (regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico, MVU), la BCE è tenuta ad assicurare il rispetto degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono requisiti prudenziali agli enti creditizi in materia di fondi propri.

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> (regolamento sui requisiti patrimoniali, Capital Requirements Regulation, CRR), in particolare agli articoli 52 e 63, contempla le condizioni che gli strumenti di capitale devono soddisfare per essere ammessi quali elementi aggiuntivi di classe 1 (Additional Tier 1, AT1) ed elementi di classe 2 (Tier 2, T2). Altri articoli del CRR<sup>3</sup>, e le disposizioni attinenti del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione<sup>4</sup> (Regulatory Technical Standards, RTS sui fondi propri), forniscono ulteriori precisazioni in merito a tali condizioni<sup>5</sup>.

### II. AMBITO E APPLICAZIONE

Il presente documento definisce la procedura adottata dalla BCE per l'esame dell'ammissibilità degli strumenti di capitale quali elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2. Precisa inoltre le

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> Cfr. in particolare gli articoli 53 e 54 del CRR per gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e l'articolo 64 del CRR per gli strumenti di classe 2. Non si tratta di un elenco esaustivo; anche altri articoli potrebbero applicarsi o essere pertinenti.

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

<sup>5</sup> Cfr. in particolare gli articoli 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 dell'RTS sui fondi propri. Non si tratta di un elenco esaustivo; anche altri articoli potrebbero applicarsi o essere pertinenti.

informazioni che dovrebbero fornire i soggetti vigilati significativi (di seguito i “soggetti”), definiti all’articolo 2, paragrafo 16, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)<sup>6</sup> (regolamento quadro sull’MVU), che computano gli strumenti di capitale come capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 su base individuale, subconsolidata e consolidata.

La BCE raccomanda che i soggetti seguano le indicazioni contenute nel presente documento in relazione a tutti gli strumenti di capitale emessi dopo la sua pubblicazione. La sezione III.2 si applica tuttavia a qualsiasi strumento di capitale indipendentemente dalla data di emissione. I soggetti hanno la responsabilità di assicurare che i propri strumenti di capitale siano conformi a tutte le disposizioni pertinenti del CRR e dell’RTS sui fondi propri a prescindere dall’esame condotto ex post dalla BCE.

Le presenti Indicazioni al sistema fanno salvo qualsiasi requisito concernente il riconoscimento degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 in base alla normativa nazionale vigente. Qualora il diritto nazionale richieda preventiva approvazione, la BCE ha la competenza di concederla ai soggetti.

Le presenti indicazioni verranno aggiornate periodicamente al fine di riflettere eventuali sviluppi in materia.

### **III. ESAME DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE**

#### ***III.1 Informazioni che devono essere prodotte dal soggetto***

Non appena uno strumento di capitale è computato come capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 di un soggetto su base individuale, subconsolidata o consolidata, l’amministratore delegato o una persona abilitata dall’organo di amministrazione del soggetto a firmare per suo conto dovrebbe inviare al coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto (GVC) competente una lettera firmata in allegato a un’e-mail. L’e-mail dovrebbe essere inviata alla casella di posta elettronica ufficiale del GVC e alla casella centralizzata al seguente indirizzo: [ownfunds\\_notifications@ecb.europa.eu](mailto:ownfunds_notifications@ecb.europa.eu). Il messaggio dovrebbe

- 1) precisare le motivazioni dell’emissione dello strumento di capitale e come esso si inquadra nella pianificazione del capitale del soggetto (su base individuale, subconsolidata e/o consolidata); in particolare dovrebbe includere una descrizione dell’impatto sui fondi propri (capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1), capitale di classe 1 e capitale totale) e sul coefficiente di leva finanziaria (per gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1) a tutti i livelli di applicazione ai sensi della parte uno, titolo II, del CRR per un periodo di tre anni in base alle proiezioni sulla pianificazione del capitale e in linea con il punto 5 (c);

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

- 2) fornire una descrizione delle principali caratteristiche dello strumento di capitale nel formato descritto all'allegato I; la lettera dovrebbe altresì indicare per quali aspetti lo strumento in questione presenti analogie con altri strumenti emessi dallo stesso soggetto;
- 3) includere un'autovalutazione degli strumenti di capitale, svolta dal soggetto, rispetto ai requisiti definiti nelle disposizioni pertinenti del CRR e nell'RTS sui fondi propri, tenendo conto delle risposte alle domande più frequenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) e della relazione dell'ABE sul monitoraggio delle emissioni di capitale aggiuntivo di classe 1 nel formato descritto all'allegato II;
- 4) confermare che le informazioni fornite siano complete e accurate, che lo strumento di capitale soddisfi i criteri per qualificarsi come elemento di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2 e che non sussistano accordi paralleli non dichiarati suscettibili di incidere sulla sua ammissibilità (ad esempio aumento del rango del credito);
- 5) essere corredato della seguente documentazione di supporto:
  - a) copia del contratto definitivo che disciplina lo strumento di capitale;
  - b) per gli strumenti di capitale con caratteristiche nuove o complesse, un parere legale adeguatamente motivato emesso da una parte terza esterna indipendente dotata delle qualifiche del caso che confermi il rispetto delle condizioni previste affinché lo strumento si qualifichi come tipologia pertinente di strumento di fondi propri;
  - c) per gli strumenti ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1, una quantificazione dell'ammontare minimo di capitale primario di classe 1 che sarebbe generato se il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 fosse integralmente svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 54, paragrafo 3, del CRR) al netto di qualsiasi passività fiscale o pagamento di imposta prevedibile a seguito della conversione o svalutazione, ovvero di qualsiasi altra prevedibile passività fiscale o pagamento di imposta dovuto e in relazione agli strumenti al momento della conversione o svalutazione; il soggetto dovrebbe valutare e giustificare l'importo di qualsiasi passività fiscale o pagamento di imposta prevedibile, tenendo conto del regime fiscale locale applicabile al momento della valutazione nonché della struttura del gruppo.

La BCE ha la facoltà di richiedere qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante ai fini di una valutazione ex post che potrà essere condotta in ogni momento.

I soggetti dovrebbero portare immediatamente all'attenzione della BCE qualsiasi successiva modifica introdotta nei contratti alla base dello strumento di capitale ovvero qualsiasi altra variazione suscettibile di incidere sull'ammissibilità dello strumento.

Laddove uno strumento di capitale contribuisca a qualsiasi combinazione di fondi propri su base individuale, subconsolidata e/o consolidata, la lettera di cui al primo paragrafo dovrebbe essere inviata dall'entità apicale a livello consolidato. La lettera dovrebbe essere firmata dall'amministratore delegato o da una persona abilitata dall'organo di amministrazione del soggetto a firmare per conto del soggetto su base (sub)consolidata.

### **III.2 Valutazione della BCE**

La BCE ha la facoltà di svolgere in qualsiasi momento una **valutazione ex post** degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2.

Se dall'esame emerge che uno strumento di capitale non è (più) ammissibile ai sensi degli articoli 55 o 65 del CRR, lo strumento di capitale e la relativa parte delle riserve sovrapprezzo azioni cessano immediatamente di essere considerati elementi aggiuntivi di classe 1 o elementi di classe 2. Ne consegue che il soggetto interessato dovrebbe cessare di computare questo strumento e la relativa parte delle riserve sovrapprezzo azioni come capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 e correggere le relative segnalazioni ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione<sup>7</sup> (Implementing Technical Standards, ITS, sulle segnalazioni a fini di vigilanza)<sup>8</sup>.

## **IV. SCAMBIO INFORMALE DI VEDUTE PRIMA DELL'EMISSIONE**

Senza recare pregiudizio alla valutazione ex post, si incoraggia l'instaurazione di un dialogo informale su aspetti specifici dei singoli strumenti di capitale tra i rappresentanti del soggetto interessato e il GVC pertinente prima dell'emissione, in particolare se uno strumento presenta caratteristiche nuove o complesse.

Tale dialogo informale non comporta l'approvazione (esplicita o implicita) di uno strumento né la conferma della sua ammissibilità quale elemento di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2. I soggetti hanno la responsabilità di assicurare che i propri strumenti di capitale siano conformi a tutte le disposizioni pertinenti del CRR e dell'RTS sui fondi propri.

*[signed]*

Danièle NOUY

---

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

<sup>8</sup> Fatto salvo il caso in cui si apportino modifiche alle disposizioni che disciplinano uno strumento allo scopo di ripristinarne l'ammissibilità.

## ALLEGATO I

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLO STRUMENTO<sup>9</sup>

Per ciascuna delle seguenti voci il soggetto dovrebbe produrre le informazioni pertinenti basandosi sulle disposizioni applicabili contenute nel contratto che disciplina lo strumento di capitale o in qualsiasi altro documento rilevante<sup>10</sup>.

Caratteristiche	Informazioni pertinenti
(1) Emittente	
(2) Identificativo unico (ad es. identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)	
(3) Formato dell'offerta (ad es. Regulation S, SEC Rule 144a)	
(4) Legislazione applicabile allo strumento	
(5) Quotazione/i	
(6) Eventuale rating dell'emittente alla data di emissione. Indicare i	

<sup>9</sup> Le informazioni contenute nel presente allegato sono di ausilio ai fini della compilazione dell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>10</sup> Questo è un modello comune da compilarsi con riferimento sia agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sia agli strumenti di capitale di classe 2. Alcune caratteristiche potrebbero non risultare applicabili per la tipologia specifica di strumento.

gradi al di sotto del rating del debito senior non garantito dell'emittente.	
(7) Valuta	
(8) Entità dell'emissione	
(9) Valore nominale/nozionale dello strumento	
(10) Taglio minimo ed eventuali tagli multipli successivi	
(11) Data di emissione	
(12) Data di regolamento	
<i>Trattamento regolamentare</i>	
(13) Tipo di strumento (AT1 o T2)	
(14) Ammissibile su base individuale/subconsolidata/consolidata o come loro combinazione. Indicare i soggetti/sottogruppi/gruppi pertinenti.	
(15) Importo rilevato nel capitale regolamentare a tutti i livelli di applicazione ai sensi della parte uno, titolo II, del CRR, specificando gli eventuali importi relativi alle riserve sovrapprezzo azioni.	

<p>(16) Classificazione contabile (patrimonio netto/passività/strumento composto). Per gli strumenti composti, precisare la componente del patrimonio netto e quella delle passività.</p>	
<p>(17) Trattamento fiscale applicabile (imposta deducibile o meno ed eventuale ritenuta fiscale sul dividendo / sulla cedola). Trattamento fiscale degli eventuali derivati incorporati.</p>	
<p>(18) Irredimibile o a scadenza</p>	
<p>(19) Per gli strumenti a scadenza, data di scadenza originaria</p>	
<p>(20) Eventuale opzione di rimborso anticipato (opzione call) da indicare qualora possa essere esercitata a discrezione dell'emittente e sia soggetta ad approvazione regolamentare</p>	
<p>(21) Per le opzioni di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente, specificare, se previste, la data del primo rimborso anticipato e le date successive</p>	
<p>(22) Eventuali ulteriori opzioni di rimborso a discrezione dell'emittente. Descrivere le opzioni di rimborso, anche anticipato/ /riacquisto/ripagamento a discrezione dell'emittente diverse da quella menzionata in precedenza, ad es. le opzioni connesse a modifica della normativa prudenziale o fiscale, riacquisto o market making.</p>	

<i>Cedole</i>	
(23) Meccanismo del tasso della cedola (fisso, fisso rideterminato, variabile o altro)	
(24) Tasso iniziale della cedola, differenziale iniziale della cedola ed eventuale indice correlato per la rideterminazione	
(25) Confermare l'assenza di step-up o altro incentivo al rimborso. Ove applicabile, come nella fattispecie dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), dell'RTS sui fondi propri, fornire i calcoli a conferma di tale assenza.	
(26) Per gli strumenti AT1, confermare l'assenza di dividend/coupon stopper o pusher oppure di meccanismi alternativi di regolamento della cedola (ACSM) (cfr. l'articolo 53 del CRR per gli strumenti AT1).	
(27) Per gli strumenti AT1, confermare se vi sia piena discrezionalità sulla cedola	
(28) Per gli strumenti AT1, confermare se l'annullamento delle cedole sia non cumulativo	
(29) Per gli strumenti AT1, confermare se i pagamenti della cedola siano condizionati alla disponibilità di elementi distribuibili (per una	

definizione di tali elementi si rimanda all'articolo 4, paragrafo 128, del CRR)	
(30) Per gli strumenti AT1, fornire ogni ulteriore dettaglio sul calcolo degli importi distribuibili (specifico dell'ente o del paese, quale il trattamento della riserva sovrapprezzo azioni)	
<i>Conversione</i>	
(31) Convertibile (sì/no)	
(32) Se convertibile, specificare l'evento determinante o gli eventi determinanti la conversione (su base individuale/subconsolidata/consolidata) e se si applichino le disposizioni transitorie o a regime del CRR	
(33) Se convertibile, tasso di conversione o intervallo dei prezzi di conversione (cfr. l'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), del CRR per gli strumenti AT1)	
(34) Se convertibile, specificare se la conversione sia obbligatoria o facoltativa; nel secondo caso, precisare chi può esercitare l'opzione di conversione (ad es. emittente o investitore)	
(35) Se convertibile, indicare il tipo di strumento in cui si può effettuare	

la conversione	
(36) Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito	
(37) Se convertibile, indicare se vi siano eventuali disposizioni relative a diritti di opzione per gli azionisti esistenti	
(38) Specificare le disposizioni relative al computo dell'importo della conversione, ove siano stati emessi strumenti con diversi eventi determinanti la conversione	
<i>Meccanismo di svalutazione (write down)</i>	
(39) Meccanismo di svalutazione (sì/no)	
(40) In caso di svalutazione, precisare l'evento determinante o gli eventi determinanti (su base individuale/subconsolidata/consolidata) e se si applichino le disposizioni transitorie o a regime del CRR	
(41) In caso di svalutazione, indicare se sia permanente o temporanea	
(42) In caso di svalutazione temporanea, descrivere il meccanismo di rivalutazione (articolo 21, paragrafo 2, lettera e), dell'RTS sui fondi propri)	

<p>(43) Specificare le disposizioni relative al computo dell'importo della svalutazione, ove siano stati emessi strumenti con diversi eventi determinanti la svalutazione</p>	
<p><i>Subordinazione e relative disposizioni di BRRD<sup>11</sup>/TLAC<sup>12</sup></i></p>	
<p>(44) Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (descrivere le principali disposizioni di subordinazione, precisando anche il tipo di strumento di rango immediatamente superiore(senior))</p>	
<p>(45) Confermare l'assenza di clausole di aumento del rango (seniority) (ad es. clausole di compensazione o garanzie che aumentino il rango)</p>	
<p>(46) Riconoscimento del punto di insostenibilità economica (point of non-viability, PONV) nei termini e nelle condizioni o nei fattori di rischio (cfr. considerando 81 della BRRD)</p>	
<p>(47) Per gli strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi (non appartenenti al SEE), esiste una qualche forma di riconoscimento contrattuale dei poteri di bail-in? In caso negativo, i poteri di</p>	

<sup>11</sup> Direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD). Cfr. Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

<sup>12</sup> Capacità totale di assorbimento delle perdite (total loss-absorbing capacity, TLAC). Cfr. Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution – Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet, 9 novembre 2015.

<p>svalutazione e conversione possono essere applicati ai sensi del diritto del paese terzo o è stato concluso un accordo vincolante con quel paese terzo? (Cfr. l'articolo 55 della BRRD)</p>	
<p>(48) Per gli strumenti T2, descrivere le eventuali clausole che consentano o impediscano espressamente la possibilità di emettere strumenti di bail-in subordinati ammissibili a fini di TLAC/MREL con un rango superiore al capitale T2 in caso di liquidazione</p>	
<p>(49) Qualsiasi altra disposizione pertinente di BRRD/TLAC</p>	
<p><i>Altro</i></p>	
<p>(50) Informazioni dettagliate sulle caratteristiche dello strumento di capitale che siano nuove, inconsuete o diverse rispetto agli analoghi strumenti di capitale emessi in precedenza dal soggetto o ampiamente disponibili nel mercato; una valutazione del motivo per il quale tali caratteristiche non inciderebbero sull'ammissibilità dello strumento in questione. Riferimento alla parte rilevante del parere legale.</p>	
<p><i>Base di investitori</i></p>	
<p>(51) Se lo strumento di capitale sia emesso tramite collocamento privato, pubblicamente a investitori esterni o a livello infragruppo</p>	
<p>(52) In caso di investitori esterni, indicare la composizione ripartita per tipologia (ad es. hedge fund, banche, gestori patrimoniali, altro) e</p>	

ubicazione degli investitori, al momento dell'emissione	
(53) In caso di investitori esterni, indicare se possibile i principali soggetti che detengono attualmente lo strumento	
(54) In caso di collocamento infragruppo, indicare l'investitore e descrivere come sarà finanziato l'acquisto dello strumento di capitale	

## ALLEGATO II

### AUTOVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SVOLTA DAL SOGGETTO

I soggetti devono esaminare e valutare ogni strumento di capitale rispetto ai requisiti definiti per i fondi propri nelle disposizioni pertinenti del CRR e nell'RTS sui fondi propri, tenendo conto delle risposte alle domande più frequenti e della relazione dell'ABE sul monitoraggio delle emissioni di capitale aggiuntivo di classe 1. Il soggetto deve fornire tutte le informazioni pertinenti a conferma che le condizioni sono state soddisfatte. Deve inoltre riportare o richiamare le disposizioni applicabili contenute nel contratto che disciplina lo strumento di capitale o in qualsiasi altro documento rilevante, nonché rimandare alle risposte alle domande più frequenti dell'ABE applicabili prese in considerazione. I modelli standard da utilizzare per l'autovalutazione sono riportati di seguito.

#### 1) STRUMENTI AT1

<i>Requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del CRR</i>			
<b>Parte dell'articolo</b>	<b>Riferimento alle disposizioni pertinenti contenute nel contratto alla base dello strumento di capitale o in qualsiasi altro documento rilevante</b>	<b>Se pertinente, riferimento alle risposte alle domande più frequenti dell'ABE e ai paragrafi della relazione dell'ABE sul monitoraggio delle emissioni di capitale AT1 presi in</b>	<b>Autovalutazione</b>

		<b>considerazione</b>	
Lettera a)			
Lettera b)			
Lettera c) in combinato disposto con gli articoli 8 e 9 dell'RTS sui fondi propri			
Lettera d)			
Lettera e)			
Lettera f)			
Lettera g) in combinato disposto con l'articolo 20 dell'RTS sui fondi propri			
Lettera h)			
Lettera i) in combinato disposto con gli articoli 77 e 78 del CRR			

Lettera j)			
Lettera k)			
Lettera l) in combinato disposto con l'articolo 53 del CRR			
Lettera m)			
Lettera n) in combinato disposto con l'articolo 54 del CRR e con gli articoli 21 e 22 dell'RTS sui fondi propri (cfr. tavola riportata di seguito)			
Lettera o) in combinato disposto con l'articolo 53 del CRR e con l'articolo 23 dell'RTS sui fondi propri			
Lettera p) in combinato disposto con l'articolo 24 dell'RTS sui fondi propri			

--

<b>Articolo 54 del CRR</b>			
<b>Parte dell'articolo</b>	<b>Riferimento alle disposizioni pertinenti contenute nel contratto alla base dello strumento di capitale o in qualsiasi altro documento rilevante</b>	<b>Se pertinente, riferimento alle risposte alle domande più frequenti dell'ABE e ai paragrafi della relazione dell'ABE sul monitoraggio delle emissioni di capitale AT1 presi in considerazione</b>	<b>Autovalutazione</b>
Paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)			
Paragrafo 1, lettera b)			
Paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii)			
Paragrafo 1, lettera d), punti i), ii) e iii), in combinato disposto con l'articolo 21 dell'RTS sui fondi propri			
Paragrafo 2			
Paragrafo 3			

Paragrafo 4, lettere a) e b), in combinato disposto con l'articolo 21 dell'RTS sui fondi propri			
Paragrafo 5, lettere a), b) e c), in combinato disposto con l'articolo 22 dell'RTS sui fondi propri			
Paragrafo 6			
Paragrafo 7			

## 2) STRUMENTI T2

<b>Articolo 63 del CRR</b>			
<b>Parte dell'articolo</b>	<b>Riferimento alle disposizioni pertinenti contenute nel contratto alla base dello strumento di capitale o in qualsiasi altro documento rilevante</b>	<b>Se pertinente, riferimento alle risposte alle domande più frequenti dell'ABE prese in considerazione</b>	<b>Autovalutazione</b>

Lettera a)			
Lettera b)			
Lettera c) in combinato disposto con gli articoli 8 e 9 dell'RTS sui fondi propri			
Lettera d)			
Lettera e)			
Lettera f)			
Lettera g)			
Lettera h) in combinato disposto con l'articolo 20 dell'RTS sui fondi propri			
Lettera i)			

Lettera j)			
Lettera k)			
Lettera l)			
Lettera m)			
Lettera n) in combinato disposto con l'articolo 24 dell'RTS sui fondi propri			